

OGGETTO: Tribunale di Roma – Tredicesima Sezione Civile: Linee Guida in materia di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'articolo 8 della Legge 24/2017 (riunione ex art. 47 quater O.G. del 13.2.2020).


Esaminato quanto in oggetto si rendono necessarie alcune considerazioni circa il punto 3)/3.1: *svolgimento della CTU*.

Deve anzitutto sottolinearsi il più che opportuno richiamo, in premesse, circa la risoluzione del C.S.M. in ordine ai criteri per la selezione dei consulenti nei procedimenti concernenti la responsabilità sanitaria, adottata con delibera del 25 ottobre 2017 ove si afferma chiaramente che *«l'affiancamento nelle perizie del medico legale allo specialista sostanzia la garanzia di un collegamento tra sapere giuridico e sapere scientifico, necessario per consentire al giudice di espletare in modo ottimale la funzione di controllo logico razionale dell'accertamento peritale»*. Vi si afferma l'effettivo spirito con il quale il Legislatore ha inteso qualificare il fondamentale momento dell'accertamento tecnico-scientifico che rappresenta un apporto fondamentale all'intero procedimento giudiziario (come giudizio ordinario o nella forma dell'accertamento tecnico preventivo). La CTU è strumento di analisi e di risposta fondamentale al Giudice che ne trae motivi del proprio giudizio, vertendo i ricorsi in materia di ipotesi di responsabilità sanitaria su questioni tecniche che necessitano sempre di particolari cognizioni per essere comprese e valutate. Tali conoscenze, nella specifica materia, attengono le scienze mediche e l'area di studi che riguarda l'esercizio delle professioni sanitarie, per le quali solo lo specialista in medicina legale, per la sua precipua formazione culturale, ha strumenti per porgere contenuti concretamente fruibili a chi è chiamato a giudicare.

E' dunque essenziale anche il preliminare richiamo alla revisione degli albi dei CTU (di cui ai commi 2 e 3 della L. 24/2017), così da fornire al Giudice l'apporto valutativo da parte di professionisti selezionati, validi e soprattutto motivati nella loro opera in favore della Giustizia.

Tali condivisibili premesse non trovano una relazione armonica con quanto successivamente affermato: *“Si propende, tuttavia, per una lettura flessibile della norma che consenta al giudice, su espresso accordo delle parti, di nominare un solo consulente laddove si tratti di compiere accertamenti semplici e, in ogni caso, optando per la nomina di un consulente che risulti provvisto della doppia specializzazione”*.


Trattasi di interpretazione in manifesto contrasto con le statuizioni del Legislatore e le indicazioni del C.S.M. in precedenza richiamate, entrando, altresì, in manifesto contrasto con i chiarissimi contenuti dell'art. 62 del vigente Codice di Deontologia Medica che, trattando dell'attività medico-legale, richiama *“... all'effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso... Il medico legale, nei casi di responsabilità medica, si avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata; in analoghe circostanze, il medico clinico si avvale di un medico legale”*.



Non trova un corrispettivo concreto, nella valutazione della responsabilità sanitaria, ciò che è definito “accertamenti semplici” trattandosi di ambito costantemente delicato e complesso, riguardante fattispecie medica, o attinente discipline sanitarie, regolata dallo studio di conoscenze, con riferimento a buone pratiche cliniche e/o a vere e proprie linee guida delle quali verificarsi contenuti, livelli di evidenza ed applicabilità nel confronto con il singolo ed irripetibile caso concreto; si tratta di percorso articolato, culturalmente qualificato e complesso indipendentemente dall’entità delle conseguenze oggetto di discussione, che deve condurre ad una motivazione fondata con solide argomentazioni tecnico-scientifiche: ad esse ci si può riferire per un giudizio sull’*an debeat*ur in un percorso necessariamente pluricompetenziale e collegiale nel quale la ponderazione degli elementi clinici aggiornati deve obbligatoriamente coniugarsi con il vaglio medico legale; da lì deriva poi il ragionamento valutativo in tema di *quantum*, quindi di valutazione del danno alla persona, di pertinenza propriamente ed esclusivamente specialistica medico legale, ove con frequenza, nei casi in discussione, si pone il difficile tema del ‘maggior danno’ (così come anche indicato dalla Suprema Corte nei più recenti arresti dell’11.11.2019).

Questi argomenti delineano come la nomina di un solo consulente, pur con l’espresso accordo delle parti, confligga con lo spirito della L. 24/2017, con le indicazioni del C.S.M., con il Codice di Deontologia Medica, i quali, soprattutto, hanno recepito istanze tecnico scientifiche indirizzate ad una garanzia di qualità e, dunque, all’interesse di un equilibrato esercizio della giurisdizione nel rispetto di ogni singola posizione dell’intrapreso procedimento giudiziario. Peraltro pone in discussione la stessa validità dell’indagine tecnica che deve garantirsi alle parti ed al Giudicante.

Circa l’opzione – che sembra essere preferenziale alla luce dell’inciso “*in ogni caso, optando per*” – relativa alla “*nomina di un consulente che risulti provvisto della doppia specializzazione*”, non si può non ricordare che il comma 1 dell’art 15 della L. 24/2017 dispone: “... *l’Autorità Giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifiche e pratiche conoscenze di quanto oggetto del procedimento*”. Il testo normativo, in linea con quello deontologico, esclude l’unicità di nomina ed anzi impone la collegialità, anche ampia, affiancando alla figura cardine della CTU, lo specialista medico legale, non a caso nominato per primo, gli specialisti in possesso non già e non solo del requisito formale della specializzazione, ma dotati di “specifiche e pratiche conoscenze” (cioè svolgano in concreto un’attività come quella su cui devono esprimere la propria valutazione). Il Legislatore si è dimostrato ben conscio che la medicina moderna impone super-specializzazioni e che le stesse devono essere garantite come supporto dell’Autorità Giudiziaria. In altre parole, risulta chiaro l’intento che al medico legale venga affiancato uno “specialista” che abbia effettiva “specifiche e pratiche conoscenze di quanto oggetto del procedimento”. Aspetto, questo confermato al punto 6) della citata risoluzione del C.S.M. Ben emerge, dunque, come vi sia consapevolezza, nella norma, dell’ insussistenza di una “pluri-competenza” che possa fattivamente impiegarsi per un compiuto servizio all’esercizio della giurisdizione, nel rispetto delle peculiarità esclusive della specializzazione in medicina legale ed in piena concordanza con l’indirizzo scientifico e culturale delle discipline sanitarie contemporanee.




Allegato

Si riporta quanto previsto, nell'ambito della formazione specialistica quadriennale in medicina legale, dai vigenti ORDINAMENTI DIDATTICI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA:


... 4. Lo specialista in Medicina Legale deve soddisfare le esigenze di natura medico-legale del Servizio sanitario nazionale; di collaborazione tecnica con l'amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi per accertamenti e valutazioni che richiedono conoscenze mediche e biologiche in rapporto a particolari previsioni di diritto; le esigenze di natura medico legale dell'organizzazione previdenziale pubblica e privata, dell'amministrazione penitenziaria, di enti pubblici, di società di assicurazione e di privati cittadini; le esigenze connesse con la prevenzione, la diagnosi, il trattamento dei comportamenti delinquenziali; le esigenze connesse tramite la conoscenza delle incongruità e degli errori, a correggere i profili di organizzazione relativi ai singoli ed alle unità operative all'interno delle aziende sanitarie e/o ospedaliere. Deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della medicina applicata alla ricognizione, definizione, accertamento, valutazione di diritti, individuali e collettivi, concernenti la tutela della salute, la libertà personale, l'accesso a fonti di erogazione economica o di servizio previsti nell'ambito dell'organizzazione di assistenza, previdenza, sicurezza sociale pubblica ovvero comunque previste in via integrativa o privatistica. Deve inoltre poter ottenere una specifica qualificazione professionale diretta a soddisfare le esigenze connesse, tramite la conoscenza delle incongruità e degli errori, a correggere i profili organizzazioni relativi ai singoli e alle unità operative all'interno delle aziende sanitarie e/o ospedaliere. Gli ambiti di competenza sono: la medicina dei diritti giuridico-amministrativi del cittadino, apparentemente sano e disabile, e la medicina legale pubblica; la bioetica, la deontologia, la responsabilità professionale; la tanatologia e la patologia medico-legale; la medicina previdenziale e assicurativa; il laboratorio medico-legale; l'emogenetica forense; la tossicologia forense; la criminologia e la psicopatologia forense; l'organizzazione e la legislazione di interesse sanitario e sociale in ambito pubblico e privato e la metodologia di accertamento ai fini idoneativi...

...

4. Per la tipologia **MEDICINA LEGALE** (articolata in cinque anni di corso), gli obiettivi formativi sono i seguenti: obiettivi formativi di base: - l'acquisizione degli strumenti legislativi e giurisprudenziali utili per l'appropriata conoscenza dell'organizzazione statale (strutture e meccanismi legislativi, amministrativi, giudiziari), nonché dei fondamenti di diritto costituzionale, privato, del lavoro, canonico ed ecclesiastico, penale, processuale (civile e penale); - l'acquisizione degli elementi d'orientamento ed applicativi in tema di diritto comparato (privato e pubblico); il riconoscimento e la definizione delle problematiche generali di interesse medico-legale secondo termini metodologicamente corretti, con particolare riferimento al nesso di causalità materiale, alla correlazione cronologica dei diversi eventi, alla precisazione dei mezzi e delle modalità di produzione dell'evento, al significato ed alla prevalenza relativa dei comportamenti umani e tecnico-sanitari nella produzione di eventi giuridicamente ed amministrativamente significativi; obiettivi formativi della tipologia della Scuola: - l'acquisizione degli elementi metodologici e tecnici per l'esame del cadavere (o dei suoi resti) con riferimento alla precisazione dell'epoca della morte, dei meccanismi e dei mezzi letiferi (distinguendo il decesso naturale da quello da causa violenta); - la competenza in riferimento ad accertamenti autoptici



speciali (autopsie su feto e neonati; in caso di morte da pratiche abortive criminose; in caso di decessi connessi a pratiche medico-chirurgiche; in caso di cadavere oggetto di fenomeni trasformativi); - l'acquisizione degli strumenti teorico-pratici per l'accertamento e la valutazione di lesioni e menomazioni di interesse penalistico o civilistico; - l'acquisizione delle nozioni e degli elementi utili a soddisfare l'attività certificativa comunque richiesta dal cittadino, in via obbligatoria o libera, con riferimento, tra l'altro, all'accertamento di condizioni psico-fisiche di stato, alla richiesta di autorizzazioni, alla definizione di inidoneità, incapacità, invalidità, inabilità, alla ricognizione del nesso causale da fatti di servizio o da atti medico-chirurgici subiti per obbligo di legge; - l'acquisizione dei fondamenti dottrinari e metodologici, nonché gli elementi tecnici per l'approccio e la valutazione etica dei comportamenti e degli eventi sanitari, con riferimento particolare alle problematiche di inizio e fine vita, nonché a quelle inerenti alla personalità; - l'acquisizione di proprietà nel dominio delle relazioni interprofessionali, delle relazioni tra professionista ed enti, ovvero singoli cittadini, come evidenziato dal codice deontologico, nonché capacità di verifica e valutazione della qualità e della proprietà delle scelte medico-chirurgiche e di valutazione di eventi suscettibili di essere riguardati come fonte od espressione di responsabilità professionale del medico-chirurgo (anche specialista) e dei collaboratori sanitari, anche in relazione agli specifici profili professionali; - l'acquisizione dei fondamenti dottrinali e normativi (nazionali ed internazionali) nonché gli elementi applicativi per l'erogazione delle prestazioni assicurative sociali (inabilità temporanea; invalidità permanente; thermalismo sociale; assicurazione contro la tubercolosi e le vecchieia; diritto a prestazioni riabilitative) a favore di cittadini iscritti ad enti assicurativi pubblici, anche con riferimento particolare agli infortunati in occasione di lavoro ovvero affetti da malattia professionale; - l'acquisizione della capacità di gestione medico-legale delle situazioni psico-fisiche determinanti invalidità civile o svantaggio sociale, al fine del corretto accertamento della capacità lavorativa residua e della relativa autonomia individuale del cittadino; - l'acquisizione di proprietà di approccio e valutazione nei vari rami assicurativi privati d'interesse medico-legale (vita; infortuni; malattia; responsabilità civile; previdenza integrativa); - l'acquisizione delle basi conoscitive e degli elementi applicativi per l'esecuzione delle indagini di laboratorio medico legale con riferimento allo studio ed alla valutazione dei preparati istolo-patologici, di resti e di tracce animali; - l'acquisizione degli elementi di base per l'orientamento delle indagini di pertinenza criminalistica, con riferimento ai luoghi teatro di delitto, al reperimento, alla conservazione ed all'esame di tracce e dei mezzi vulneranti, anche attinenti alla balistica; - l'acquisizione delle fondamentali conoscenze teorico-pratiche connesse alle attività ematotrasmfusionali e di trapianto d'organo, nonché l'apprendimento degli elementi tecnici utili per la diagnostica identificativa in ordine al genere, alla specie, all'individualità e per l'accertamento dei rapporti parentali; - l'acquisizione dei fondamenti disciplinari, metodologici e tecnici per affrontare in ottica medico legale indagini applicate a diversi settori della tossicologia: tossicologia clinica, tossicologia analitica, tossicologia occupazionale ed ambientale, tossicologia iatrogena, tossicologia degli alimenti, tossicologia dello sport e controllo antidoping, tossicologia dell'abuso di sostanze psicoattive con particolare riferimento all'alcool e alle sostanze stupefacenti; - l'acquisizione di capacità per idonea valutazione etico-deontologica, secondo le buone norme di pratica clinica, dei protocolli sperimentali; Lo specializzando deve altresì acquisire gli elementi tecnici di base, anche analitici, per la diagnosi medico legale di intossicazione (acuta e cronica) e di veneficio; - l'apprendimento delle basi teoriche, metodologie, tecniche e delle attività inerenti la criminologia generale, clinica e minorile, la psicologia giudiziaria, la psicopatologia forense; 146 - l'acquisizione delle conoscenze utili per un'adeguata collocazione nosografica dei comportamenti di reato e della vittima (anche minore), con riferimento agli aspetti criminologici e vittimologici generali, a quelli criminologici clinici, anche minorili, nonché più specificatamente psicopatologici, in ordine alle varie previsioni normative, generali e speciali, anche inerenti all'organizzazione



penitenziaria; - L'acquisizione di ogni metodologia utile all'identificazione personale tramite indirizzi di indagine a carattere emogenetico e/o deontologico forense. Sono obiettivi affini o integrativi: - l'acquisizione delle basi conoscitive e degli elementi applicativi di base nel campo della medicina interna e della chirurgia generale, nonché delle malattie dell'apparato respiratorio e cardiovascolare, della psichiatria, della neurologia, delle malattie odontostomatologiche e dell'apparato visivo, dell'otorinolaringoiatria, dell'audiologia, delle malattie dell'apparato locomotore, della diagnostica per immagini e radioterapia, della ginecologia ed ostetricia, dell'anestesiologia, della medicina del lavoro, con riferimento ai fondamenti di semeiotica fisica e strumentale e di nosografia differenziale utili per la definizione diagnostica della lesività e delle menomazioni in termini di significatività medico-legale. Sono attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità didattiche della tipologia: - l'esecuzione di almeno 5 sopralluoghi e constatazioni di decesso, come da previsione del regolamento di polizia mortuaria o da disposizione diretta o delegata dell'autorità giudiziaria; - almeno 100 accertamenti necroscopici completati dalla sezione cadaverica, eseguendone almeno trenta in prima persona; - aver partecipato ad almeno 5 esumazioni; - aver partecipato ad almeno 100 accertamenti clinici medico-legali in tema di valutazione di lesioni e menomazioni di interesse penalistico o civilistico o assicurativo privato; - aver partecipato ad almeno 50 accertamenti clinici medico-legali per finalità assicurative sociali; - aver partecipato ad almeno 50 accertamenti clinici medico-legali per attività certificativa (autorizzazioni alla guida, al porto d'armi, ecc.) - aver partecipato ad almeno cinquanta consulenze o accertamenti di medicina legale in sede ospedaliera (partecipazione a commissioni per l'accertamento della morte anche a scopo di trapianto; consulenze per interruzione volontaria di gravidanza, per accertamenti o trattamenti sanitari obbligatori; consulenze per l'adeguatezza dell'informazione al malato e per il recepimento del relativo atto di volontà; rapporti con il tribunale dei diritti del malato; ecc.) - aver partecipato ad almeno 5 sedute di comitato etico, seguendone i lavori sin dalla fase istruttoria; - aver partecipato ad almeno 10 udienze penali, civili o del lavoro; - aver partecipato ad almeno 10 accertamenti e valutazioni su casistica criminologica o di psicopatologia forense; - aver partecipato all'interpretazione di almeno 100 indagini strumentali di natura radiologica, ecografica, elettrodiagnostica; - aver assistito ad attività di sala operatoria ed ambulatoriale specialistica per almeno 2 mensilità; - aver condotto almeno 100 indagini istopatologiche; - aver partecipato ad almeno 5 indagini in tema di identificazione personale; - aver partecipato ad almeno 10 indagini tossicologiche in laboratorio; Le attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente utili all'acquisizione di specifiche ed avanzate conoscenze nell'ambito della tipologia di medicina legale sono nell'area della patologia medico-legale e della tanatologia, della bioetica e delle deontologia medica, della medicina e chirurgia applicata a fattispecie di diritto, del laboratorio medicolegale, della tossicologia forense, dell'emogenetica forense, della criminologia e della psicopatologia forense.